

Articolo 69

Comunicazione degli orari di lavoro e delle disposizioni di protezione

(art. 47 cpv. 1 LL)

¹ I lavoratori vanno chiamati a partecipare alla pianificazione degli orari di lavoro determinanti nell'azienda, quali gli orari usuali degli impieghi, il servizio di picchetto, i piani degli impieghi, gli orari di lavoro autorizzati e le relative modifiche. I lavoratori vanno informati il più presto possibile, di regola due settimane prima di un impiego previsto con i nuovi orari di lavoro, sul momento dell'introduzione concreta degli orari di lavoro determinanti.

² Sono considerate disposizioni di protezione speciale giusta l'articolo 47 capoverso 1 lettera b della legge le prescrizioni della legge e della presente ordinanza in materia di protezione dei giovani, di maternità e di attribuzione di periodi di riposo compensativi per il lavoro notturno.

Capoverso 1

La partecipazione dei lavoratori si estende all'organizzazione della durata del lavoro e alla pianificazione della griglia oraria (art. 48 LL). Questo principio va applicato segnatamente a orari di lavoro particolari come quelli soggetti ad autorizzazione (lavoro notturno, domenicale, continuo) e al servizio di picchetto. Non si tratta dunque semplicemente di informare i lavoratori interessati in merito agli orari da rispettare bensì di tenere conto del loro parere nella determinazione della griglia oraria. Questa collaborazione interviene durante le ore di lavoro, nella fase di elaborazione degli orari, ossia prima della scadenza del termine delle due settimane che è previsto fra la comunicazione degli orari e la loro introduzione. Le disposizioni legali devono essere rispettate in ogni caso. La partecipazione dei lavoratori non consente di derogare, di comune accordo, alle esigenze legali.

Il termine di 2 settimane deve consentire ai lavoratori di pianificare il proprio tempo in funzione della famiglia, del lavoro e del tempo libero. Senza una ragione imperativa questo termine non può essere

accorciato. Più l'informazione è fornita rapidamente al lavoratore, meglio è. In casi urgenti, il lavoro straordinario può essere annunciato entro un termine più breve (v. art. 12 LL, 25 e 26 OLL 1 riguardanti le esigenze legate al lavoro straordinario). Se ragioni imperative rendono necessarie modifiche a breve termine dell'orario di lavoro, un'informazione rapida, diretta e completa dei lavoratori interessati è indispensabile.

Capoverso 2

Questo capoverso specifica quali sono le disposizioni di protezione speciale che il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori interessati. Si tratta in particolare delle disposizioni di cui agli articoli:

- 29 a 32 LL e la relativa regolamentazione presa mediante ordinanza (durata del lavoro e del riposo per i giovani lavoratori)
- 35, 35a e 35b LL; 60 a 66 OLL 1 (protezione delle donne incinte e delle madri che allattano)
- 17b LL; 31 e 32 OLL 1 (riposo compensativo in caso di lavoro notturno).